



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2735 di data 2 settembre 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'esecuzione di interventi di variante al bike park denominato "Bike Park Val di Sole", in località Mastellina, nella area sciabile di Folgarida-Marilleva, in Comune di Comezzadura.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 7/87, "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", l'art. 52 ter; tale articolo prevede la possibilità di utilizzare le aree sciabili, previste dall'art. 2 della medesima legge, per la discesa con la mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati "bike park", previa autorizzazione della Commissione di coordinamento.

L'art. 27 della l.p. 22/2012 prevede, la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualifica di "bike park" di percorsi, esistenti alla data di entrata in vigore di tale norma, anche se al di fuori delle aree sciabili.

Il bike park "Val di Sole" ha ottenuto tale riconoscimento con determinazione del Dirigente del Servizio turismo n. 309 di data 20 ottobre 2016.

Vista la domanda pervenuta in data 15 luglio 2019, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 52 ter della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di interventi di variante al bike park denominato "Bike Park Val di Sole", in località Mastellina, nella area sciabile di Folgarida-Marilleva, in Comune di Commezzadura.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. Vincenzo Manini, datati luglio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di tre nuovi percorsi rispettivamente identificati come "Variante n. 1", "Variante n. 2" e "Variante n. 3" che si sviluppano lungo il percorso bike park denominato "WILD GRIZZLY". Il nuovo percorso "Variante n. 1", prevede la sua partenza a quota 1375 m.s.l.m., a monte del percorso azzurro denominato "Golden Eagle" e termina a quota 1260 m.s.l.m. in prossimità dell'innesto con il tracciato azzurro. Le "Varianti n. 2 e n. 3" si collocano nella parte intermedia e nella parte terminale del bike park. Queste due varianti vengono proposte essenzialmente per semplificare la rete dei percorsi che nella parte intermedia presentano delle sovrapposizioni con gli altri percorsi, mentre nella parte finale, presentano problematicità di interferenza con la viabilità forestale nei pressi dell'acquedotto e della vasca di carico, soggetti a frequenti controlli e manutenzioni.

Valutato che le "Varianti n. 2 e n.3" ricadono all'esterno della perimetrazione che individua l'area sciabile del PUP.

Considerato che la Commissione di coordinamento ha competenza esclusivamente per iniziative da realizzare in area sciabile del PUP, viene valutata sola la "Variante n. 1" sopradescritta.

Preso atto che il tracciato per *mountain bike*, in argomento, possiede i requisiti indicati nell'art 52 ter della l.p. 7/87.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012, per la porzione ricadente nel territorio individuato "area sciabile" dal Piano urbanistico provinciale.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;

- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di **autorizzare** la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, all'esecuzione **esclusivamente** degli interventi per la realizzazione del nuovo tracciato, individuato in progetto come "Variante 1", del "Bike Park Val di Sole, situato in località Mastellina, in Comune di Commezzadura, , quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento sul capitolo provinciale per migliorie boschive di una somma di **€ 300,00 (euro trecento/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
3. di far obbligo al gestore del bike park, di ottemperare a quanto previsto dall'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 ed in particolare:
 - assicurare un'adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente causati dall'erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi;
 - segnalare adeguatamente in tutto il loro sviluppo i bike park con interdizione all'escursionismo a piedi;
 - segnalare, qualora il tracciato del bike park attraversi altre infrastrutture viabili, le intersezioni sia sui tracciati stessi e sulle infrastrutture attraversate;
 - stipulare una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/GM/SD/fr